

D.M. 18 giugno 1988

(pubblicato nella G. U. 23 giugno 1988, n. 146)

*Modificazioni al **decreto ministeriale 4 dicembre 1986** concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento.*

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero,

Visto il **decreto ministeriale 4 dicembre 1986**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 1986 e concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento,

Considerato che in sede applicativa dell'art. 7 del decreto ministeriale citato si è rilevata l'esigenza di adeguare i termini procedurali alla complessità delle situazioni e alle difficoltà per gli operatori di completare la richiesta documentazione nei termini previsti,

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del **decreto ministeriale 4 dicembre 1986** è stabilito in centottanta giorni. Una proroga di ulteriori novanta giorni può essere concessa dal Ministro del commercio con l'estero, previo parere dell'apposito organo consultivo, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine originario. Quando, per causa non imputabile all'operatore italiano, risulti impossibile la presentazione della documentazione prescritta dall'art. 7 del citato decreto ministeriale, l'operatore può presentare idonea ed equipollente documentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.